



## TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

### IMPORTI PER RILASCIO COPIE SU SUPPORTO CARTACEO E NON IN VIGORE DAL 15/7/2015

#### NORME E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO:

T.U. 30.5.2002 n. 115 ( artt. 40, 266/270, 272 e 274 - allegati 6 ,7 e 8 );

Decreto 8.1.2009 in G.U. 6.2.09 n. 30;

D.L. 29.12.09 n. 193 in G.U. n. 302 del 30.12.09 ( in vigore dal 31.12.09 ) convertito con  
modifiche nelle Legge 22.2.10 n. 24 (in vigore dal 27.2.10 ) in G.U. n. 47 del 26.2.10 ;

Decreto 10/3/14 in G.U. 18/4/14 n. 91;

Ministeriali n. 41309.U del 18/3/10 e n. 55066.U del 10-11/4/14;

Decreto 7/5/15 in G.U. 30/6/15 n. 149;

Ministeriale n. 90099.U del 16/6/15.

#### DIRITTO DI COPIA DI DOCUMENTI SU SUPPORTO CARTACEO

	ALLEGATO 6	ART. 270	ALLEGATO 7	ART. 270
	Senza certificazione di conformità – Art. 267		Con certificazione di conformità - Art. 268	
N. pagine	Senza urgenza	Con urgenza	Senza urgenza	Con urgenza
Pagine 1-4	€ 1,44	€ 4,32	€ 11,54	€ 34,62
Pagine 5-10	€ 2,88	€ 8,64	€ 13,48	€ 40,44
Pagine 11-20	€ 5,76	€ 17,28	€ 15,38	€ 46,14
Pagine 21-50	€ 11,54	€ 34,62	€ 19,24	€ 57,72
Pagine 51-100	€ 23,07	€ 69,21	€ 28,85	€ 86,55
Pagine oltre le 100	€ 23,07 + € 9,62 ogni ulteriori 100 pagg. o frazione	€ 69,21 + € 28,86 ogni ulteriori 100 pagg. o frazione	€ 28,85 + € 11,54 ogni ulteriori 100 pagg. o frazione	€ 86,55 + € 34,62 ogni ulteriori 100 pagg. o frazione

**DIRITTO DI COPIA SU SUPPORTO DIVERSO DA QUELLO CARTACEO - Art. 269**

( per il cui rilascio non è prevista l'urgenza e, quindi, la triplicazione del diritto stesso )

Limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali è possibile calcolare le pagine memorizzate		Limitatamente ai supporti che contengono dati informatici per i quali NON è possibile calcolare le pagine memorizzate ( ad esempio: voci ), e ai supporti non informatici <b>ALLEGATO 8</b>	
N. pagine	Importi	Tipo di supporto	Diritto di copia forfettiz.
Pagine 1-4	€ 0,96	Per ogni cassetta fonografica di 60 min. o di durata inf.	€ 3,84
Pagine 5-10	€ 1,92	Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 5,76
Pagine 11-20	€ 3,84	Per ogni cassetta videofonografica di 120 min. o di durata inferiore	€ 6,41
Pagine 21-50	€ 7,69	Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti.	€ 7,69
Pagine 51-100	€ 15,38	Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 9,62
Pagine oltre le 100	€ 15,38 + € 6,41 ogni ulteriori 100 pagg. o frazione	Per ogni dischetto informatico dal 1,44 MB	€ 4,50
		Per ogni compact disc	€ 320,48

**DIRITTO DI CERTIFICATO: € 3,84**

Art. 3.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato in pari data e relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2014/2015.

Roma, 14 aprile 2015

Il Ministro: CHIAROMONTE

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2015  
L'Ufficio di controllo sugli atti del M.I.C.R. del MIBAC, del MIn. salute e del MIn. lavoro, foglio n. 224

ISA04854

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 maggio 2015.

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO  
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l'adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificata nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli artt. 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l'art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato,

Visti gli importi previsti per il diritto di copia di cui alle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Visto l'importo del diritto di certificato indicato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Ritenuto che l'adeguamento del diritto di copia va condotto sugli importi stabiliti con le suddette tabelle;

Considerato che per il triennio 1° luglio 2008-30 giugno 2011 gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono stati adeguati (con D.M. in data 10 marzo 2014) alla variazione accertata dall'ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sulla base della variazione dell'indice ISTAT nel triennio 1° luglio 2011-30 giugno 2014;

Rilevato che nel triennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, è stata rilevata una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4,4%;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di € 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, così come adeguato con decreto del 10 marzo 2014, è aggiornato in € 3,84;

Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, così come adeguati con decreto del 10 marzo 2014, sono aggiornati come di seguito indicato.



Allegato n. 6  
(articolo 267)

**Diritto di copia senza certificazione di conformità**

Numero pagine	diritto di copia forfettizzato
1	2
1-4	€ 0,96
5-10	€ 1,92
11-20	€ 3,84
21-50	€ 7,69
51-100	€ 15,38
Oltre le 100	€ 15,38 più € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Allegato n. 7  
(articolo 268)

**Diritto di copia autentica**

numero di pagine	Diritto di copia forfettizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne 2 e 3
1	2	3	4
1-4	€ 7,28	€ 6,41	€ 7,69
5-10	€ 2,57	€ 6,41	€ 8,98
11-20	€ 3,84	€ 6,41	€ 10,25
21-50	€ 6,41	€ 6,41	€ 12,82
51-100	€ 12,82	€ 6,41	€ 19,23
oltre le 100	€ 12,82 più € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 6,41	€ 19,23 più € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

Allegato n. 8  
(articolo 269)

**Diritto di copia  
Su supporto diverso da quello cartaceo**

Tipo di supporto	Diritto di copia forfettizzato
1	2
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	€ 3,84
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 5,76
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	€ 6,41
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	€ 7,69
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 9,62
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	€ 4,50
per ogni compact disc	€ 320,48

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

Il Capo dipartimento per gli affari di giustizia  
del Ministero della giustizia  
MURA

Il Ragioniere generale dello Stato  
del Ministero dell'economia e delle finanze  
FRANCO

15A04573

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 30 maggio 2015.

Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI E FORESTALI**

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 80, comma 1, del predetto decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con

propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.»

Visto, altresì, l'art. 111, comma 1, del richiamato decreto legislativo il quale stabilisce che: «Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne

